

Riforma fiscale.

La modifica del sistema tributario a 360 gradi

CONVEGNO ONLINE

5 maggio 2023, ore 9.00 – 13.00

Introduzione

Carla De Luca

Delega riforma fiscale - Disegno di Legge

Approvato dal Consiglio dei Ministri il **16 marzo 2023**.

Presentato alla Camera dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il **23.03.2023**.

Viene stabilito che il Governo **adotti entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la **revisione del sistema tributario**, i quali dovranno essere adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell'Unione europea e internazionale.

Struttura della Delega

Il testo è composto da **20 articoli** raggruppati in 5 titoli:

- **Titolo I** - I principi generali e i tempi di attuazione (artt. 1-4)
- **Titolo II** - I tributi, raggruppati in imposte sui redditi, Iva e Irap (artt. 5-9), altri tributi indiretti (artt. 10-12), giochi (art. 13)
- **Titolo III** - I procedimenti e le sanzioni (artt. 14-18)
- **Titolo IV** - Testi unici e codici (art. 19)
- **Titolo V** - Disposizioni finanziarie (art. 20)

Principali aspetti della riforma fiscale

- La struttura **dell'Irpef**
- La revisione della **tassazione d'impresa**
- La revisione dell'**imposta sul valore aggiunto**
- Il graduale **superamento dell'Irap**
- La razionalizzazione **dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti**, diversi dall'IVA
- La revisione delle disposizioni in materia di **accisa** e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi
- Il riordino delle disposizioni vigenti in tema di **giochi pubblici**, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio
- La revisione dell'attività di **accertamento**
- La revisione del sistema nazionale della **riscossione**

La Legge delega di riforma del sistema fiscale

Lelio Cacciapaglia

Programma

1. Articolo 4 - La riforma degli interpelli
2. Articolo 9 - La riforma delle società di comodo
3. Articolo 6 - Riduzione dell'aliquota Ires

1

Articolo 4 – La riforma degli interpelli



La riforma degli interpelli

1) ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della citata legge n. 212 del 2000:

- implementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale;
- prevedendo una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e gli altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonché tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni.



La riforma degli interpelli

2) Rafforzare il divieto di presentazione di interpelli riservandone l'ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati.



La riforma degli interpelli

3) Subordinare, **per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni**, la procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale.



La riforma degli interpelli

4) subordinare l'ammissibilità degli interpelli al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali.



2

Art. 9 - Rivisitazione della normativa sulle società di comodo

USI PRATICI

Società di
comodo

Mauro Longo



LEX MySolution

Art. 9 - Rivisitazione della normativa sulle società di comodo

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione 2	Imposta sul reddito 4	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8
		Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale
RS117	Titoli e crediti	1 ,00	2%		4 ,00	1,50%
RS118	Immobili ed altri beni	,00	6%		,00	4,75%
RS119	Immobili A/10	,00	5%		,00	4%
RS120	Immobili abitativi	,00	4%		,00	3%
RS121	Altre immobilizzazioni	,00	15%		,00	12%
RS122	Beni piccoli comuni	,00	1%		,00	0,9%
			Ricavi presunti	Ricavi effettivi		Reddito presunto
RS123	Totale	2 ,00	3 ,00	5 ,00		
RS124			Agevolazioni 1 ,00	Variazioni in aumento 2 ,00	3 ,00	
RS125	Reddito imponibile minimo					,00

Start-up

Impegno allo scioglimento

Rivisitazione normativa società non operative

Rivedere la disciplina delle società non operative prevedendo:

- 1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentono di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia europea;
- 2) la determinazione di cause di esclusione che tengono, tra l'altro, conto dell'esistenza di un **congruo numero di lavoratori dipendenti** e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa.



Rivisitazione società non operative

- 1 Soggetti obbligati a costituirsi in forma di società di capitali
- 5 *Società esercenti pubblici servizi di trasporto*
- 7 Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità
- 10 Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale
- 12 Società consortili
- 8 Società che esercitano esclusivamente attività agricola art. 2135 c.c. e rispettano le condizioni previste dall' art. 2 D.Lgs. 99/2004

Previste nella disciplina delle società in perdita sistematica **(soppressa dal 2022)**

Attualmente presente nella disciplina delle società per insufficienza dei ricavi

La norma antielusiva già esiste

DL 138/2011 - Articolo 2 commi da 36-terdecies a 36-duodevicies

Lato società

- **Sono indeducibili**, i costi imputabili ai beni dell'impresa che sono stati concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.

Lato socio e familiare

- Costituisce **"reddito diverso"** la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore.

3

Articolo 6 – Riduzione dell'aliquota Ires




Articolo 6 - Riduzione dell'aliquota Ires

Misura: riduzione aliquota Ires (da definirsi)

Condizione: entro i 2 periodi d'imposta successivi alla produzione del reddito, una somma, in tutto o in parte, corrispondente al reddito deve essere impiegata per:

- Investimenti (qualificati),
- in nuove assunzioni.


Si presume l'avvenuta distribuzione degli stessi utili se è accertata, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti




La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa



Articolo 6 - Aliquota Ires ridotta - Condizioni



Articolo 6 - Aliquota Ires ridotta – Conseguenze delle inadempienze



Articolo 6 - Aliquota Ires ridotta - Problematiche da affrontare

1. Il risultato d'esercizio (80.000) è normalmente inferiore al reddito (70.000) quanto meno perché sconta le imposte d'esercizio. Dunque quel «corrispondente» dovrà essere oggetto di interpretazione.
2. E' possibile che la società chiuda in perdita ma presenti un reddito imponibile, nel qual caso occorrerà chiarire se la riduzione di aliquota è comunque possibile posto che quello che deve essere reinvestita è una «somma» corrispondente al reddito e non l'utile (che nel caso di specie manca).
3. In mancanza di disponibilità finanziarie, per garantire l'investimento occorrerà accedere al sistema bancario (cosa non scontata) o effettuare da parte dei soci le necessarie patrimonializzazioni.

Lo Statuto del Contribuente e la revisione del sistema sanzionatorio

Mauro Nicola

Lo Statuto dei diritti del Contribuente

Obiettivo → Legge generale tributaria

- Rafforzamento obbligo di motivazione atti impositivi
- Valorizzazione principio legittimo affidamento del Contribuente
- Razionalizzazione e semplificazione disciplina degli interpelli
- Previsione di una disciplina generale delle invalidità di atti impositivi e della riscossione
- Potenziamento dell'istituto dell'autotutela


Procedimenti dell'Amministrazione Finanziaria e adempimenti del Contribuente

Nuovo rapporto Fisco Contribuente basato su una revisione dei procedimenti dell'Amministrazione Finanziaria e da una semplificazione del sistema tributario



- Esclusione decadenza benefici fiscali causata da inadempimenti formali o di lieve entità
- Razionalizzazione degli obblighi dichiarativi e riduzione adempimenti
- Maggiore armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari, dichiarativi e di versamento ➔ **AGOSTO LIBERO!**
- Semplificazione modulistica e incentivazione utilizzo dichiarazione precompilate
- Sospensione in **AGOSTO e DICEMBRE** invio di comunicazioni, inviti, richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie
- Implementazione servizi digitali

Testi Unici e codificazione



2

Fasi

ELABORAZIONE TESTI UNICI ➔ Entro 12 mesi

- Razionalizzazione e raggruppamento per settori omogenei delle norme vigenti con relativo coordinamento normativa UE
- Abrogazione disposizioni incompatibili e/o non più attuabili

CODIFICAZIONE DEL DIRITTO TRIBUTARIO ➔ Entro 24 mesi

Parte Generale ➔ Disciplina istituti comuni sistema fiscale

- Statuto del Contribuente e soggetti passivi
- Dichiarazione, accertamento riscossione
- Sanzioni e contenzioso

Parte Speciale ➔ Disciplina singole imposte

Le Sanzioni → II.DD., IVA, Tributi locali



PER GLI ASPETTI COMUNI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

- ✓ Realizzazione di una maggiore integrazione tra le fattispecie sanzionatorie, amministrative e penali
- ✓ Revisione dei rapporti tra processo penale e tributario
- ✓ Riduzione delle sanzioni in presenza di un efficace sistema di controllo dei rischi fiscali

PER LE SANZIONI PENALI

- Revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti NON reiterati

PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Maggiore proporzionalità delle sanzioni rispetto alle condotte contestate ferma restando la maggiore rilevanza in presenza di comportamenti fraudolenti
- Revisione della disciplina della recidiva, dei cumuli e delle continuazioni

Le Sanzioni → Accise e dogane



PER LE ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRECTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

- ✓ Maggiore integrazione tra il sistema sanzionatorio amministrativo e quello penale
- ✓ Revisione dell'entità delle sanzioni → **maggiore proporzionalità**
- ✓ Introduzione del reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi e delle relative sanzioni
- ✓ Riordino delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita di tabacchi lavorati

PER LE DOGANE

- Adeguamento delle sanzioni ai principi UE di effettività e proporzionalità
- Revisione del sistema sanzionatorio in materia di contrabbando e di illeciti amministrativi

I redditi di lavoro autonomo e il superamento dell'Irap

Gianluca Dan

Programma

1. I redditi di lavoro autonomo
 - 1.1 Riforma del reddito di lavoro autonomo
 - 1.2 Onnicomprensività del reddito
 - 1.3 Deduzione acquisto immobili
 - 1.4 Riduzione ritenute
 - 1.5 Operazioni di aggregazione e riorganizzazione
 - 1.6 Deduzione contributi
2. Graduale superamento dell'Irap

1

I redditi di lavoro autonomo

Riforma del reddito di lavoro autonomo

Articolo 5

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il governo osserva, altresì, i seguenti **principi** e **criteri direttivi** specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:

...

f) Per i redditi di lavoro autonomo:

1) La **semplificazione** e la **razionalizzazione** dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni

Onnicomprensività del reddito

- ✓ Concorso alla formazione di **tutte le somme** e i **valori** in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale, ad **esclusione** delle somme percepite a titolo di **rimborso** delle spese **sostenute** e **riaddebitate** al cliente, **non deducibili** dal reddito dell'esercente arte o professione.
- ✓ Il criterio di **imputazione temporale** dei compensi deve essere allineato a quello di **effettuazione** delle **ritenute** da parte del committente.

Deduzione acquisto immobili

- ✓ Eliminazione della **disparità** di trattamento tra l'acquisto in **proprietà** e l'acquisizione in locazione finanziaria (**leasing**) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente.

Riduzione ritenute

- ✓ **Riduzione** delle **ritenute** operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si **avvalgono** in via **continuativa** e **rilevante** dell'opera di **dipendenti** o di altre tipologie di **collaboratori**, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie.

Operazioni di aggregazione e riorganizzazione

- ✓ **Neutralità** fiscale delle operazioni di **aggregazione** e **riorganizzazione** degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da **associazioni** professionali a **società** tra professionisti.

Deduzione contributi

- ✓ La possibilità di **dedurre** i contributi previdenziali **obbligatorî** in sede di determinazione del **reddito di categoria** e l'eccedenza dal reddito complessivo.

2

Graduale superamento dell'Irap

Superamento dell'Irap

Articolo 8

(Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP):

a) procedere al **graduale superamento** dell'imposta, con priorità per le **società di persone** e le **associazioni** senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nella prospettiva di istituire una **sovraimposta**, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, che assicuri **gettito in misura equivalente** da ripartire tra le regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP;

b) provvedere affinché l'intervento di cui alla lettera a) garantisca comunque il **finanziamento** del fabbisogno **sanitario** e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime;

...

2. Gli interventi normativi effettuati in attuazione del comma 1 **non** devono generare **aggravi** di alcun tipo sui redditi di **lavoro dipendente** e di **pensione**.

La Riforma dell'Irpef e la flat tax incrementale per le persone fisiche

Tania Stefanutto

Programma

1. La delega: i principi generali contenuti nell'art. 5 comma 1 lett. a)
2. Obiettivi della delega
3. Spunti di riflessione e potenziali riflessi anche sul gender gap

1

La delega: i principi generali
contenuti nell'art. 5, comma 1, lett. a)

Articolo 5 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

a) per gli **aspetti generali**:

1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del **principio di progressività** e nella prospettiva della transizione del sistema verso **l'aliquota impositiva unica**, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo:

1.1) alla **composizione del nucleo familiare** e ai costi sostenuti per la crescita dei **figli**;

1.2) alla tutela del bene costituito dalla **casa e di quello della salute** delle persone, **dell'istruzione e della previdenza complementare**;

1.3) agli obiettivi di **miglioramento dell'efficienza energetica** e della riduzione del **rischio sismico** del patrimonio edilizio esistente;

Articolo 5 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

2) il graduale perseguimento **dell'equità orizzontale** prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero 1), in particolare:

2.1) la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito dell'IRPEF, **indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;**

2.2) la possibilità di consentire la deduzione dal **reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;**

2.3) la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;

2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d'imposta e il reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d'imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime peculiare per i titolari di reddito di lavoro dipendente che agevoli l'incremento reddituale realizzato nel periodo d'imposta rispetto a quello precedente;

Articolo 5 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF, **con esclusione dei redditi di natura finanziaria;**

2

Obiettivi della delega

Obiettivi dichiarati

- a) Introduzione di un'unica aliquota perequata dalle detrazioni
- b) Equità orizzontale: stesso trattamento per tutti i redditi (il grande tema dipendenti/autonomi)
- c) Promozione della flat tax incrementale a sistema
- d) Detrazioni legate a politiche familiari e riconoscimento dei costi per la produzione del reddito anche ai dipendenti
- e) Detrazione integrale dei contributi previdenziali (in caso di incapacienza del reddito che li ha generati)

3

Spunti di riflessione e potenziali riflessi anche sul gender gap

Opportunità

- a) Aliquota unica: riduzione della concorrenza fiscale dei regimi forfettari.
- b) Equità orizzontale: minori «finte partite iva».
- c) Promozione della flat tax incrementale a sistema: incentivo all'innalzamento del reddito anche dei dipendenti.
- d) Detrazioni familiari e riconoscimento dei costi per la produzione del reddito anche ai dipendenti.

Se vengono riconosciuti a sistema i costi per la cura familiare come onere deducibile si ha l'effetto virtuoso di stimolare il partner debole (quasi sempre le donne) a restare attive nel lavoro potendo scontare i costi della cura familiare dal reddito. Tale effetto è virtuoso se si pensa che possono «emergere» figure professionali oggi ai margini del sistema fiscale.

Opportunità per riscrivere anche il mondo del lavoro

La **gender tax è iniqua**, mentre il riconoscimento del **costo della produzione del reddito** va in direzione conforme ai principi della delega: consente al contribuente di farsi coadiuvare legalmente e di restare parte attiva del tessuto economico. Oggi non ci prende cura solo dei Figli, ma anche degli Anziani.

Con questo strumento si può creare un volano verso uno Stato sociale senza diventare uno Stato che deve assistere in prima persona.

Uno strumento del genere consentirebbe di regolarizzare situazioni opache che creano da un lato indebiti vantaggi per taluni (redditi non dichiarati, agevolazioni ricevute e non spettanti, ecc.) e un'estrema penalizzazione per altri (eccessiva onerosità delle posizioni regolari in capo al nucleo familiare, con la necessità di rinunciare al lavoro).

Conclusioni

La delega ha degli obiettivi di medio lungo periodo che, se ben implementati, anche con l'ausilio dell'esperienza dei professionisti potrebbe riscrivere l'intero mondo del lavoro; la fine della contrapposizione tra lavoro autonomo, imprenditoriale e dipendente potrebbe consentire di sostenere anche la presenza femminile nel mercato del lavoro.

Le politiche premiali per la natalità devono fare il pari con la cura dell'intera famiglia, anziani compresi, perché saranno la maggior parte della popolazione futura: in questo caso la variabile fiscale potrebbe essere una variabile anche per mitigare il costo dell'assistenza che dovrebbe gravare sulle casse erariali.

Come professionisti siamo pronti a supportare il Governo per vincere questa sfida epocale.

I redditi agrari, fondiari e diversi

Fabrizio G. Poggiani

Programma

1. Redditi agrari
2. Redditi fondiari
3. Redditi diversi

1

Redditi agrari

Redditi agrari

Art. 2135 c.c. - Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: **coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.**

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le **attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso**, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque **connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione** che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché **le attività dirette alla fornitura di beni o servizi** mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese **le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità** come definite dalla legge.

Redditi agrari

Il comma 2, dell'art. 32 del TUIR dispone che **sono considerate attività agricole:**

- **le attività dirette alla coltivazione del terreno,**
- **l'esercizio della silvicoltura,**
- **l'allevamento di animali** con mangimi ottenibili per almeno $\frac{1}{4}$ (25%) dal terreno,
- **le attività dirette alla produzione di vegetali** tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste,
- **le attività di «coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi»** svolte nei limiti, di cui alla lettera b), comma 2, dell'art. 32 del TUIR,
- **le attività connesse alle principali**, di cui al comma 3, dell'art. 2135 c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, **con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministro delle Politiche agricole e forestali.**

Redditi agrari

Per le imprese agricole individuali, nonché per le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano l'impresa agricola, **il reddito agrario riflette l'ordinaria produttività delle attività agricole svolte sul fondo.**

Il reddito agrario, infatti, è:

- **imputato al soggetto che svolge attività agricole di cui al comma 2 dell'art. 32 del TUIR sul terreno posseduto** (a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi),
- **costituito dalla parte di reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati**, nei limiti delle potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso, di cui al comma 1 dell'art. 32 del TUIR,
- **determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe di coltura** secondo le norme della legge catastale, di cui al comma 1, dell'art. 34 del TUIR.

ATTENZIONE

L'art. 32 del TUIR individua le tipologie di attività idonee a generare reddito agrario, dettando per ciascuna di esse precisi limiti quantitativi e qualitativi, superati i quali il reddito (per l'eccedenza) configura «reddito d'impresa».

Redditi agrari

Nella bozza della legge delega per la **riforma fiscale per il regime di tassazione dei redditi agrari** viene prevista:

- **l'introduzione di nuove classi e qualità di coltura,**
- **al fine di considerare i più evoluti sistemi di coltivazione,**

riordinando il regime di imposizione su base catastale delle attività agricole di coltivazione di cui al comma 1 dell'art. 2135 c.c.-.

Si tratta di nuovi sistemi di coltivazione come la «**vertical farm**» e le «**colture idroponiche**» in grado di:

- **ridurre il consumo di acqua,**
- **rendere più salubri i prodotti vegetali,**
- **sottrarre determinate produzioni di carattere vegetale agli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici.**

Ciò si realizza in strutture protette, quali, oltre alle serre, i fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale oramai dismessi e riconvertiti alla produzione in esame.

L'ampliamento del regime di imposizione su base catastale prevede l'introduzione di nuove classi e qualità di coltura e l'individuazione del limite oltre il quale l'attività eccedente è produttiva di reddito d'impresa.

Redditi agrari

Come indicato in precedenza **il comma 1 dell'art. 2135 c.c. elenca tra le attività agricole quelle dirette alla:**

“coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

Nelle riforma in commento viene stabilita la possibilità di ricondurre alla suddetta nozione di attività agricola le attività derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento dalle quali si ottengono:

beni, anche immateriali, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata del relativo reddito.

In tal modo, i redditi derivanti da tali attività, compresi quelli, debitamente certificati, derivanti dalla cessione dei crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO₂, **sono assoggettati a imposizione semplificata.**

Redditi agrari

La riforma prevede, poi, l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che:

- **consentano, senza oneri aggiuntivi,**
- **per i possessori e conduttori dei terreni agricoli,**
- **di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura presenti in catasto con quelle effettivamente praticate.**

La riforma, inoltre, prevede la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

La disposizione è finalizzata a incentivare i titolari di redditi di pensione o, comunque, a basso reddito, allo svolgimento di attività agricole anche attraverso l'adozione delle medesime disposizioni previste sui terreni agricoli a beneficio dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

2

Redditi fondiari

Redditi fondiari

La cedolare secca è il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, che sostituisce l'IRPEF, le addizionali regionale e comunale all'IRPEF, nonché le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.

L'opzione per il regime della cedolare secca è possibile solo per il locatore che:

- **sia una persona fisica,**
- **sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile,**
- **effettui la locazione al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni,**
- **consegua reddito fondiario.**

Ove l'immobile locato sia nella titolarità di più soggetti, dei quali alcuni siano persone fisiche ed altri siano società, l'opzione per il regime della cedolare secca potrà essere esercitata disgiuntamente solo dai titolari persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Agenzia delle Entrate, circolare 1 giugno 2011 n. 26/E § 5, provvedimento 7 aprile 2011 n. 55394 e risposta nn. 216/2023 e 268/2019

Redditi fondiari

La riforma prevede, per i redditi di fabbricati, la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti «ad uso diverso da quello abitativo»; quindi, agli immobili strumentali.

Si ricorda che è possibile individuare tre tipologie di immobili strumentali:

- **immobili strumentali per natura;**
- **immobili strumentali per destinazione;**
- **immobili strumentali pro tempore.**

Gli immobili strumentali partecipano alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile secondo le risultanze del Conto economico, tramite:

- **le plusvalenze** (voce A.5 del Conto economico) derivanti dalla loro cessione;
- **i proventi derivanti dalla loro locazione** (voce A.5 del Conto economico);
- **i componenti negativi ad essi afferenti**, quali tipicamente, le quote di ammortamento (voce B.10 di Conto economico), i canoni di leasing (voce B.8 di Conto economico), le spese di manutenzione (voce B.7 o B.14 di Conto economico, secondo che la manutenzione sia eseguita, rispettivamente, da un'impresa esterna oppure internamente);
- **le spese di assicurazione** (voce B.7 del Conto economico);
- **gli interessi passivi** (voce C.17 del Conto economico).

3

Redditi diversi

Redditi fondiari

La riforma prevede, per i redditi diversi, di cui all'art. 67 del D.P.R. 917/1986, le seguenti novità:

- **la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria**, stabilendo che, qualora gli stessi sono acquistati per effetto di donazione, si assume, in ogni caso, come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante;
- la previsione di una **imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili**, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene;
- **l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative**, escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli delle plusvalenze relative ai beni acquisiti per successione o donazione.

Novità in materia di accertamento e riscossione

Andrea Ramoni

Programma

1. Accertamento
2. Riscossione

1

Accertamento

Criteri generali (art. 15, co. 1, lett. a, c, d)

- ✓ **Semplificazione del procedimento accertativo**, riducendo oneri amministrativi a carico dei contribuenti (utilizzo delle tecnologie digitali).
- ✓ **Razionalizzazione attività di analisi del rischio** (liste selettive di controllo, contribuenti in perdita fiscale reiterata negli anni, anagrafe rapporti finanziari, etc.).
- ✓ **Rafforzamento cooperazione tra amministrazioni** (nazionali e internazionali) compresa l'implementazione dello scambio di informazioni tra Agenzia delle Entrate e INPS e altre Casse di previdenza.

Rimodulazione dei tassi di interesse (art. 14, co. 1, lett. m)

- ✓ **Armonizzazione dei tassi di interesse** sulle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti, al fine di eliminare la situazione di disparità attualmente generale dal DM 21.5.2009 (4% annuo a favore dell'Erario, 2% annuo a favore del contribuente).

Sospensione di inviti e richieste agosto e dicembre (art. 14, co. 1, lett. i)

- ✓ Sospensione dell'invio «*delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie*» come principio da affiancare a quello previsto dall'art. 37 co.11-bis D.L. 223/2006 limitatamente all'invio di determinati atti (dal 1° agosto al 4 settembre).

Disciplina degli interpelli (art. 4, co. 1, lett. c)

- ✓ **Aumento dei provvedimenti interpretativi** a carattere generale.
- ✓ **Codificazione casistica di abuso del diritto** (interlocuzione con gli Ordini professionali, Associazioni di categoria).
- ✓ **Rafforzamento divieto di interpello** nei casi di interpretazione già fornita.
- ✓ **Limitazione istituito** ai casi in cui non sia possibile ottenere risposte scritte con interlocuzione rapida.
- ✓ **Pagamento di un contributo graduato** (in base a tipologia contribuente o valore della questione).

Regime dell'adempimento collaborativo (art. 15, co. 1, lett. f), n. 1)

- ✓ **Progressiva riduzione della soglia di accesso** (ad oggi, ricavi di 1 miliardo di euro).
- ✓ **Estensione requisito soggettivo** (società prive dei presupposti ma che appartengono a gruppi nel quale almeno un soggetto li possiede, a determinate condizioni).
- ✓ **Possibilità di certificare** il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
- ✓ **Estensione** a questioni riferibili a periodi d'imposta ante ammissione al regime.
- ✓ **Emanazione codice di condotta** con diritti e obblighi di Amministrazione e contribuenti.
- ✓ **Periodo transitorio** di osservazione prima di procedere all'esclusione dal regime in caso di violazioni fiscali non gravi che non pregiudicano il reciproco affidamento.
- ✓ **Potenziamento effetti premiali** del regime (ulteriore riduzioni sanzioni amministrative per rischi comunicati e riduzione sanzioni penali per infedele dichiarazione).

Concordato preventivo biennale (art. 15, co. 1, lett. f, n. 2)

- ✓ **Impegno del contribuente** ad accettare e rispettare la proposta di definizione biennale della base imponibile (IIDD, IRAP) formulata dall'Agenzia delle Entrate, previo contraddittorio.
- ✓ **Irrilevanza** (IIDD, IRAP, PREV) di maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto di concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.
- ✓ **Applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie.**
- ✓ **Decadenza dal concordato se** risulta, a seguito di accertamento, che il contribuente, negli anni oggetto di concordato o in quelli precedenti non ha correttamente documentato ricavi o compensi «per un importo superiore a prestabilite soglie ritenute significative» oppure ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità.

Revisione della disciplina delle società non operative (art. 9, co. 1, lett. b)

- ✓ **Individuazione nuovi parametri**, da aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, tenendo conto dei principi elaborati, in materia di IVA, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea.
- ✓ **Determinazione cause di esclusione** che tengano, tra l'altro, conto dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa.

Obiettivo: ricondurre la normativa alla sua ratio originaria di contrastare le società che esercitano un'attività di mero godimento e non un'effettiva attività d'impresa.

Contraddittorio preventivo tra le parti (art. 4, co. 1, lett. e - art. 15, co. 1, lett. b)

- ✓ Il principio del contraddittorio dovrà essere **generalizzato**, a pena di nullità.
- ✓ Previsione **disciplina omogenea** indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo (cfr. Corte Costituzionale n. 47/2023).
- ✓ **Previsione termine congruo a favore del contribuente** per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento.
- ✓ Obbligo per l'ente impositore di motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente.

Termini di accertamento - Fattispecie a rilevanza pluriennale (art. 15, co. 1, lett. g, n. 1)

- ✓ **Previsione «correttivo»** al principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo il quale ogniqualvolta la fattispecie abbia una «dimensione» pluriennale, l'Erario non deve necessariamente accertare l'anno in cui si è verificato il fatto fiscalmente rilevante, potendo accertare anche i ratei delle annualità successive, ferma la decadenza degli anni ormai decaduti (perdite, ammortamenti, riporto di crediti fruibili su più esercizi, detrazioni edilizie, etc.).

Società a ristretta base (art. 15, co. 1, lett. g, n. 3)

- ✓ **Limitazione dell'applicazione del principio di distribuzione degli utili extracontabili** ai soli casi in cui sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti.

2

Riscossione

Superamento Agente della riscossione (art. 16, co. 1, lett. a, b, e)

- ✓ Previsto **graduale** superamento dell'Agente della riscossione con assorbimento delle funzioni in capo all'Agenzia delle Entrate.

Superamento del ruolo (art. 16, co. 1, lett. d, n. 1)

- ✓ **Estensione del modello dell'*accertamento esecutivo*** e progressiva riduzione delle fattispecie di riscossione tramite cartella di pagamento.

Invalidità degli atti di riscossione (art. 4, co. 1, lett. f)

- ✓ Previsione disciplina generale sulle **cause di invalidità** degli atti di riscossione (attualmente, risulta disciplinato il solo vizio di motivazione).

Coobbligati solidali (art. 16, co. 1, lett. h)

- ✓ Ripristino **equilibrio tra diritto di difesa e tutela del credito erariale** nella solidarietà tributaria.

Dilazione dei ruoli - Estensione del pagamento in 120 rate (art. 16, co. 1, lett. c)

- ✓ Previsione progressiva modifica per accedere ai piani di rateazione in vista di una stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate, in luogo delle attuali 72 rate.

Pignoramento dei conti correnti (art. 16, co. 1, lett. d, n. 3)

- ✓ Previste ipotesi di rafforzamento del pignoramento dei rapporti finanziari (di solito esperita mediante procedura semplificata ex art. 72-bis D.P.R. 602/73) con dichiarazione stragiudiziale del terzo ex art. 75-bis del D.P.R. 602/73.

La revisione dell'IVA

Stefano Setti

Programma

1. Revisione della definizione dei presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea
2. Revisione delle norme di esenzione
3. Razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote IVA
4. Revisione della disciplina della detrazione
5. Razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l'accesso e l'applicazione dell'istituto

1

Revisione della definizione dei presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea

Modifiche ai presupposti dell'IVA

- Lo scopo delle modifiche è quello di rendere i presupposti dell'IVA (soggettivo, oggettivo e territoriale) più aderenti alla normativa dell'Unione europea.
- L'articolo 7-bis del DPR n. 633/1972 tratta unitariamente le cessioni di beni con trasporto e quelle senza trasporto, diversamente da quanto previsto dall'articolo 32 della Direttiva 2006/112/CE, che disciplina distintamente le due fattispecie.
- In merito al presupposto oggettivo dell'IVA, rappresentato dalla cessione di beni, potrebbe attuarsi una più fedele trasposizione normativa armonizzata, valorizzando il concetto economico sostanziale rispetto a quello giuridico proprio del nostro ordinamento.

2

Revisione delle norme di esenzione

Modifiche alle operazioni esenti IVA

- Si vogliono rivisitare le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti IVA (art. 10 del DPR n. 633/1972), anche individuando eventuali ipotesi in cui consentire ai contribuenti di optare per l'imponibilità.
- La revisione, che dovrà necessariamente essere in linea con la normativa dell'Unione europea come interpretata dalla Corte di Giustizia, consentirà di meglio definire le ipotesi esenti, quali, ad esempio, quelle del settore immobiliare.

3

Razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote IVA

Modifiche aliquote IVA

- L'obiettivo è quello di una tendenziale omogeneizzazione del trattamento IVA per i beni e servizi simili, anche individuato mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, nel rispetto della normativa comunitaria (Direttiva 2006/112/CE) e della rilevanza sociale delle cessioni o prestazioni interessate.

4

Revisione della disciplina della detrazione

Modifiche alla detrazione IVA

- L'intenzione è quella di rendere la detrazione maggiormente aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati nella effettuazione di operazioni soggette ad IVA, in linea con la disciplina della Direttiva comunitaria IVA.
- In particolare, è previsto che sia consentito al soggetto passivo di limitare l'applicazione del pro-rata di detraibilità ai soli beni e servizi a uso promiscuo, utilizzati quindi sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni esenti, e di operare negli altri casi la detrazione secondo un criterio analitico di afferenza dei beni e dei servizi acquistati alle singole operazioni sulla base della natura delle operazioni stesse.

5

Razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l'accesso e l'applicazione dell'istituto

Modifiche al Gruppo IVA

- Modifiche di alcuni vincoli che l'ordinamento nazionale ha previsto per la costituzione, facoltativa, del Gruppo IVA. Tra questi, ad esempio, dovrebbe essere rivisto il criterio del c.d. "all in, all out", in base al quale l'opzione per la costituzione del Gruppo IVA vincola tutti i soggetti legati da vincoli finanziari, economici e organizzativi.

Revisione generale degli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario

Ennio Vial

Il contenuto dell'art. 3 del DDL delega

Direttrici
di azione

Diritti UE

Coerenza BEPS

Revisione residenza fiscale

Determinazione reddito per
competitività internazionale

Il contenuto dell'art. 3 del DDL delega

Diritti UE

Credito per imposte pagate all'estero a fronte di tassazione sostitutiva?

**Cass. n. 25698/2022
per i dividendi**

Tassazione sul netto frontiera solo in caso di intermediario italiano?

ART. 5 Co. 1

3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione dei redditi di natura finanziaria.

Forse i forfetari potranno detrarre imposte estere (no secondo r.M.36/2019)

Il contenuto dell'art. 3 del DDL delega

Coerenza BEPS



Plusvalenza da vendita di partecipazione estera con immobile italiano

L. 197/2022



Modifica norma stabile organizzazione interna con restrizioni alla negative list (Art. 162)

L. 205/2017


Però



Non è stata recepita la convenzione multilaterale BEPS

Il contenuto dell'art. 3 del DDL delega


Determinazione reddito per competitività internazionale



Minimum tax del 15%

Gli incentivi QRTC non vanno computati

Crediti d'imposta per cui è previsto il rimborso in denaro o strumenti equivalenti (cash or cash equivalent) entro 4 anni dal momento in cui la società soddisfi le condizioni previste per il riconoscimento del credito [commentario permissivo sulla tempistica].




L'ACE e il nuovo patent box hanno un impatto negativo sulla determinazione della base imponibile

Il contenuto dell'art. 3 del DDL delega

Revisione residenza fiscale

c) garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale delle *persone fisiche*, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia.



Il contenuto dell'art. 3 del DDL delega

Revisione residenza fiscale

Persone fisiche

Split year

Linee guida
(es: DM 08.03.2017
e quadro nr)

Applicazione convenzione
anche con iscrizione anagrafe

Società

Oggetto attività

Interposizione

Enti diversi (es. Trust)

Presunzioni
residenza

Trust comunitari

Interposizione

Il contenuto dell'art. 3 del DDL delega

Revisione residenza fiscale

Regime	Norma	Requisito residenza IT.	Requisito residenza EE
Impatriati	Art. 16 D. 147/2015	Trasf. res. in Italia ex art. 2 Tuir	2 anni con pox convenzione
Ricercatori	Art. 44 D. 78/2010		
Paperoni	Art. 24 bis Tuir	Trasf. res. in Italia ex art. 2 co. 2 Tuir	9 anni su 10
Pensionati	Art. 24 ter Tuir		5 anni

Il contenuto dell'art. 3 del DDL delega

Revisione residenza fiscale

Risposta interpello 25.06.2019, n. 203

Nel caso in cui l'istante, in base alla normativa interna della Danimarca, potesse qualificarsi per il periodo d'imposta 2017 come soggetto ivi residente si configurerebbe un conflitto normativo che dovrebbe essere risolto secondo i criteri stabiliti nel paragrafo 2 dell'articolo 4 della citata Convenzione (cosiddette TieBreaker Rules).



TUTTI I SERVIZI PROFESSIONALI, **UN'UNICA PIATTAFORMA**



Cesi Multimedia S.r.l.

Via Vittoria Colonna, 7
20149 Milano

Tel 02 36165200 | info@cesimultimedia.it